

Di che è tenuto il Patrone al peregrino .

Cap. 114.

Patrone di Nave o di Navilio è tenuto a peregrino di dargli loco, & acqua, & portarlo o far portare dove haverà promesso, & se lui havesse pigliato caparra, lui debba attender quello che haverà promesso. Imperò il peregrino si debba presentar il terzo giorno dinanzi al Patrone, o scrivano, & il peregrino debba domandare licentia al patrone, & se il Patrone gli darà termine più che non debbe, & il peregrino rimane, tutto il nolo debba restituire, tutto il danno che quel peregrino havesse ricevuto, il tutto è tenuto restituire il Patrone della nave, & se il peregrino se ne andrà senza licentia, o non verrà nel tempo, che la nave farà vela, se il peregrino havesse dato mille marche d'oro di caparra, o che havesse pagato tutto il nolo, il patrone non gli è tenuto niente restituire.

S P I E G A Z I O N E.

IL Padron della Nave dee provvedere il Pellegrino, o sia Passaggiere di luogo, e d'acqua, e portarlo, o farlo portare dove gli avrà promesso, tanto più se avrà presa caparra. Dee però il Passaggiere presentarsi il terzo giorno al Padrone, o Scrivano, e domandargli quando debba venire; E se il Padrone gli assegnerà un termine più lungo a montare in Nave di quel che egli sia per fermarsi, onde il Passaggiere venga a restare in terra, gli dee restituire tutto il nolo, e pagare tutti i danni, che gliene provenissero. Al contrario se il Passaggiere se ne partirà senza licenza del Padrone, ne si troverà in Nave nel tempo, che farà vela, non gli è tenuto il Padrone a restituire ne caparra, ne nolo, quando anche glielo avesse pagato tutto.

Sopra questo Capit. vedi il Targ. Pond. marit. cap. 49. num. 9.